



Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.04.1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 79 del 5.11.2012 e n. 85 del 28.11.2017

SOMMARIO

Descrizione	pag.
CAPO I - NORME GENERALI	3
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	3
CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE E DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO. OBITORI	4
CAPO IV - CASSE MORTUARIE	5
CAPO V - CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato	6
CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI	6
CAPO VII – INUMAZIONI	8
CAPO VIII – TUMULAZIONI	10
CAPO IX - ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA CREMAZIONE	10
CAPO X - CREMAZIONI, AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA E DISPERSIONE DELLE CENERI	10
CAPO XI – IMBALSAMAZIONI	13
CAPO XII – ESUMAZIONI	13
CAPO XIII – ESTUMULAZIONI	15
CAPO XIV - SEPOLTURE PRIVATE CONCESSIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE	15
CAPO XV - MODALITA' DI CONCESSIONE DEI LOCULI A COLOMBAIA E NICCHIE-OSSARIO	20
CAPO XVI - ODINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO	21
CAPO XVII - POLIZIA DEL CIMITERO	23
Allegato A Schema sulle competenze al rilascio delle varie autorizzazioni	25
Allegato B Lapide per loculi	26

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

1. Il presente Regolamento, in osservanza della normativa vigente, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla conservazione delle ceneri tramite affidamento, sulla dispersione delle ceneri, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri e delle ceneri derivate da cremazione.

2. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, avvalendosi dell'Azienda U.L.S.S. competente per gli aspetti previsti all'art. 4 della L.R. 4 marzo 2010 n. 18.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forze di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 112 e sgg. del D.Lgs. 267/2000.

4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

5. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dall'Ufficio di Polizia Mortuaria e gestione dei Cimiteri di cui all'art. 98 del presente Regolamento.

Art. 2

1. Nel disporre del cadavere e dell'attività funebre, ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo l'abbia espressa in vita. In mancanza, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, convivente more uxorio, figli e genitori, quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L'ordine suesposto vale anche per tutte le altre operazioni cimiteriali.

2. Il coniuge, con sentenza di separazione passata in giudicato, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine al cadavere ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 3

1. Presso il Cimitero Urbano sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del D.P.R. n° 285/90 e all'art. 28 comma 3 della L.R. 4 marzo 2010 n. 18, i quali vengono compilati cronologicamente dagli addetti alla custodia.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

a) copia del presente Regolamento;

b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;

c) copia delle ordinanze del Comune di Portogruaro, di rilevanza per la polizia mortuaria;

d) l'elenco delle tombe in stato di abbandono e per le quali ha corso la procedura di cui al successivo art. 37.

3. Presso i Cimiteri frazionali verrà esposto un avviso al pubblico di informazione di quanto sopra.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 4

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte ai sensi del D.P.R. 396/2000, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa compilando la relativa scheda di morte ISTAT entro 24 ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, in tal caso si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Art. 5

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui agli artt. 361, 362 e 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'ufficiale dello stato civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 6

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui al D.P.R. 396/2000 e all'art. 9 L.R. n. 18/2010, sono esercitate da medici individuati dall'Azienda U.L.S.S.

Art. 7

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda U.L.S.S.

Art. 8

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri è rilasciata, ai sensi del D.P.R. 396/2000, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Per la sepoltura nei cimiteri di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane o parti amputate da persona vivente, si procede ai sensi della normativa vigente.

Art. 9

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. L'azienda U.L.S.S. rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

3. Il trasporto di cui al comma 2 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE E DEPOSIZIONE

DEI CADAVERI NEL FERETRO. OBITORI

Art. 10

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento.

2. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla L. 29 dicembre 1993, n. 578 "norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal Decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 "aggiornamento del Decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".

3. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'Azienda U.L.S.S.;
- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria.

4. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 11

1. Sono strutture obitoriali:

- a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
- b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della L.R. 18/2010. Nelle more dell'identificazione dei requisiti strutturali come indicati dall'art. 2 comma 2 lett. b), sono rappresentati dalla D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011 "servizio mortuario".

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
- b) il riscontro diagnostico;
- c) le autopsie giudiziarie;
- d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il

riconoscimento di ignoti;

e) le iniezioni conservative previste dalla normativa;

f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

5. L'addetto al servizio obitorio è incaricato di pubblico servizio.

Art. 12

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) il recupero ed il relativo trasporto nel luogo di osservazione dei cadaveri accidentati su disposizione dell'autorità giudiziaria o forze dell'ordine espressamente autorizzate dall'autorità stessa;

b) l'uso di celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;

c) il feretro dei cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco che ne assume la responsabilità civile e contabile.

d) l'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria.

3. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con atti separati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000, può individuare altri servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per il Comune.

CAPO IV

CASSE MORTUARIE

Art. 13

1. Le casse, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Le medesime casse debbono avere le caratteristiche costruttive previste dall'art. 75 del D.P.R. 285/90.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa di metallo e legno a norma dell'art. 30 del D.P.R. 285/90. La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. E' permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo. Tra le casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa in legno non deve essere inferiore a 25 mm.

Art. 14

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, sarà collocata una targa metallica recante, impressi in modo indelebile, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina conterrà la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

2. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30 comma 11 del D.P.R. 285/90, è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione). Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

a) qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;

b) se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

Art. 15

1. La chiusura delle casse contenenti cadaveri destinati all'inumazione e alla tumulazione, viene eseguita dal personale dell'Impresa incaricata del servizio funebre.

2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

3. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 18/2010. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

4. Per i feretri diretti all'estero si seguiranno gli adempimenti di cui sopra, con redazione del verbale di riconoscimento del cadavere e di avvenuta suggellazione e sotto il controllo di personale incaricato della U.L.S.S..

5. La fornitura delle casse mortuarie, destinate sia all'inumazione che alla tumulazione, o al trasporto in altro comune, può essere fatta da ditte private autorizzate. Le caratteristiche delle casse e la conformità agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90, vengono verificate periodicamente, presso le ditte autorizzate, da personale incaricato dell'Unità Sanitaria Locale.

CAPO V

CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

Art. 16

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato a) della DGR n. 1807 del 08/11/2011 "Disposizioni applicative di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della L.R. 18/2010".

3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

Art. 17

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. I requisiti strutturali delle sale del commiato devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato a) della DGR n. 1807 del 08/11/2011 "Disposizioni applicative di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della L.R. 18/2010".

3. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

4. La regolamentazione per l'utilizzo della sala del commiato viene approvata tramite delibera di Giunta Comunale.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 18

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10 della L.R. 18/2010, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui al comma 1, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Art. 19

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione seguendo la via più breve.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
3. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.
4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.
7. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
8. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
9. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
10. Se le ossa provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
11. Il trasporto dei prodotti del concepimento di cui all'art. 25 comma 1 della L.R. 18/2010 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 20

1. I cadaveri rinvenuti o deceduti sul suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, verranno trasportati su disposizione dell'autorità giudiziaria o da organo da essa delegato, nel luogo da essi indicato, per il proseguimento del periodo di osservazione e gli eventuali ulteriori accertamenti, se disposti

Art. 21

1. Per i cadaveri deceduti a seguito di malattia infettiva o in caso di cadavere portatore di radioattività il servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda U.L.S.S. indica, ove necessario, le eventuali prescrizioni del caso.

Art. 22

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Altrettanto dicasi per i cortei funebri che partono dalla cella mortuaria dell'Ospedale Civile.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 23

1. Per il trasporto di un cadavere in un altro Comune, per inumazione o cremazione, che disti non più di cento chilometri si impiega la sola cassa di legno, a norma dell'art. 30 punto 5 del DPR 285/1990, salvo il caso in cui il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nell'ipotesi di morte per causa infettiva o di cadavere portatore di radioattività, disponga diversamente e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
2. Oltre i 100 Km è d'obbligo la doppia cassa anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Nella fattispecie, per cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90.

Art. 24

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale

appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Art. 25

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 26

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto dei cadaveri, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

Art. 27

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficio di Polizia Mortuaria rilascerà al custode il permesso di entrata del cadavere nell'area cimiteriale. Il corteo per le eventuali onoranze funebri potrà partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario

Art. 28

1. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

2. Si applicano per i resti mortali le norme previste per i cadaveri in tema di trasporto funebre e caratteristiche delle casse.

3. Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO VII

INUMAZIONI

Art. 29

1. Il Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto destinato alla sepoltura per inumazione, scelto tenendo conto della sua idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e livello della falda freatica.

2. Tale reparto sarà diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni o private :

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, che vengono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 30

1. Ogni fossa è contrassegnata, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo art. 37.

2. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

3. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 31

1. Ciascuna fossa deve avere una profondità, laddove possibile, non inferiore a metri due dal piano di

superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 32

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni debbono avere, nella parte più profonda, una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 33

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del DPR 285/1990.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo deve essere congiunto alla tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 10 in 40 centimetri.

7. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 34

1. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Art. 35

1. Le operazioni di deposizione del feretro nella fossa saranno eseguite con massima cura e rispetto.

L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od avvalendosi di un meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 36.

2. E' assolutamente vietato spogliare un cadavere, appropriarsi di parte di esso, degli abiti, di ornamenti o oggetti preziosi.

Art. 36

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 37

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci, piccoli monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro la misura massima di m. 1,20 di altezza.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo di dieci anni, se non rivendicati, restano di proprietà del Comune.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilità ai parenti di aggiungere, nelle lapidi, brevi espressioni rituali in memoria del defunto.

4. A richiesta dei privati il Comune può autorizzare l'installazione di copri tomba di superficie non superiore ai due terzi della fossa, che non alterino le distanze tra una fossa e l'altra e che non riportino iscrizioni diverse da quelle previste al comma precedente.

5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

6. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e gli ornamenti indecorosi o la cui

manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
7. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma verranno adottati previa diffida diretta da comunicare ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e all'Albo Pretorio online del Comune per un mese, trascorso inutilmente il quale si procederà ai sensi del comma 5 e 6.

CAPO VIII TUMULAZIONI

Art. 38

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie, in opere murarie, loculi o cripte costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo sia o meno presente un feretro.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 39

1. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO IX ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA CREMAZIONE

Art. 40

1. È istituito presso l'Ufficio dello Stato Civile il Registro per la cremazione, nel quale viene annotata in vita la volontà della persona di essere cremata.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la persona da lui individuata per l'esecuzione della sua volontà.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, anche redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo l'Ufficio dello Stato Civile predispone un modello di dichiarazione. Tale modalità di espressione della volontà non è esclusiva e non comporta pubblicazione dell'atto.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

CAPO X CREMAZIONI, AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 41

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianti di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata secondo le norme vigenti in materia sulla base delle seguenti modalità di espressione della volontà:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di

residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

e) l'iscrizione nel Registro per la Cremazione previsto dall'art. 40 del presente regolamento.

Art. 42

1. Le ceneri, derivanti dalla cremazione, devono essere raccolte in apposita urna che deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 43

1. Le ceneri possono essere conservate previo conferimento nel cinerario comune presso i cimiteri comunali oppure, in alternativa, in forma distinta in apposita urna sigillata, che può essere:

a) tumulata all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere. A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltretutto in ossario familiare o nicchia già in concessione. Nelle celle ossario o cinerario potranno essere tumulate urne ceneri, e/o cassette individuali di ossa fino a capienza di appartenenti allo stesso nucleo familiare del defunto per cui si acquisisce la concessione, nell'ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente. Per ossari multipli o familiari fa fede in qualità d'intestatario del manufatto la o le famiglie per cui si acquisisce la concessione all'atto della richiesta.

b) inumata in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico di fila e fossa.

c) consegnata al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La consegna dell'urna cineraria a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, deve risultare da verbale predisposto, redatto in triplice copia, una sarà conservata presso gli uffici comunali, una presso il cimitero e una consegnata al richiedente. In ogni caso di affidamento l'ufficio comunale annota nell'apposito Registro, le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato agli art. 48, 49 L.R. n. 18/2010. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito Registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciataro.

d) apposta sopra altra sepoltura a terra inserita in un manufatto lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide copri tomba, con sporgenza verticale non superiore a 30cm dalla stessa, soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisioni unanime di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti.

2. La consegna dell'urna cineraria agli addetti ai cimiteri, agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n° 1265, dovrà risultare da apposito verbale redatto in triplice copia, una per il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, una per l'incaricato del servizio di custodia del Cimitero, una per l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 44

1. La richiesta di affidamento dell'urna cineraria, dovrà essere presentata all'ufficiale dello stato civile del Comune di Portogruaro, da parte del coniuge o in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile.

2. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti. In assenza di parenti, la richiesta potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione sempre che il defunto vi fosse regolarmente iscritto.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo alla presentazione della richiesta, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.
4. La dichiarazione di volontà del defunto potrà essere espressa sia nella forma testamentaria, che in altra forma scritta purchè olografa autenticata da pubblico ufficiale, ovvero manifestata, dai richiedenti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
5. L'urna cineraria viene affidata al familiare con autorizzazione scritta dell'ufficiale di stato civile.
6. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni.

Art. 45

1. E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.
2. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento dell'urna dovrà consegnare l'urna cineraria al servizio di custodia del cimitero al fine del conferimento nel cinerario/ossario comune o per provvedere alla tumulazione in cimitero.
3. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.
4. L'autorizzazione, che verrà rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portogruaro dovrà contenere tutte le prescrizioni di cui al seguente articolo alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello indicato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento al rispetto dovuto nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.

Art. 46

1. L'urna dovrà essere sigillata e dovrà recare le generalità del defunto (cognome, nome data luogo di nascita, data e luogo di decesso).
2. L'Ufficio di Stato Civile provvede a comunicare i medesimi estremi e copia del provvedimento anche all'ufficio di Stato Civile degli altri comuni eventualmente coinvolti.
3. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita, presso la propria abitazione o presso altro luogo individuato ai sensi dell'art. 45, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.
4. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.
5. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
6. Il comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.
7. In caso di morte dell'affidatario si procede nuovamente ai sensi dell'art. 44 con presentazione di nuova istanza dai soggetti interessati. Altrimenti l'urna cineraria dovrà essere riconsegnata al servizio di custodia del cimitero al fine del conferimento nel cinerario/ossario comune o per provvedere alla tumulazione in cimitero.

Art. 47

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile e avvenire sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.
2. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti nell'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

4. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del comune:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali;
- b) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c) in natura nei luoghi autorizzati secondo la normativa vigente.

5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
- b) dal convivente more uxorio;
- c) dall'esecutore testamentario;
- d) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- e) dal tutore di minore o interdetto;
- f) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal comune.

7. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire, al coniuge, al convivente more uxorio o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino.

8. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

9. La dispersione all'interno del cimitero avverrà alla presenza di una persona autorizzata dal comune, mentre la dispersione al di fuori avverrà dal soggetto autorizzato che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla comunicazione dell'avvenuta dispersione.

Art. 48

1. Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è allestito, all'interno del cimitero, un metodo di registrazione consultabile riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse:

- per tutte le persone residenti nel comune al momento del decesso;
- per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale;
- per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
- altri casi a richiesta, previa autorizzazione.

Art. 49

1. E' consentita la sosta per un periodo massimo di un anno dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione, a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

2. Trascorsi i termini sopraccitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione nel cinerario comune.

CAPO XI

IMBALSAMAZIONI

Art. 50

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 7 della L.R. 18/2010.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO XII

ESUMAZIONI

Art. 51

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

3. Le seconde quando, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Dirigente o Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

Art. 52

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè dopo il decennio. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. I cadaveri che, all'atto dell'esumazione, risultassero indecomposte saranno nuovamente inumate in sito o trasferite in apposito campo di seppellimento.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune, è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 53

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa rinvenute dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private, previo versamento della tariffa all'uopo prevista.

2. Nel secondo caso, i resti dovranno essere raccolti in cassetta di zinco come previsto dall'art. 28 del presente Regolamento.

3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, in modo documentale, di avere titolo entro 30 gg. antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato dalle alienazioni dovrà essere reimpiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per destinarli a tombe di parenti o affini fino al 4° grado, purché siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le monete, le pietre preziose e, in genere, gli oggetti di valore che venissero rinvenuti verranno consegnati all'Ufficio di Polizia Mortuaria comunale per essere restituiti alla famiglia che abbia interesse e titolo alla successione, se individuabile, od altrimenti alienati a favore del Comune.

6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti urbani di cui al Decreto Leg.vo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazione ed integrazioni, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 54

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 50 per le sepolture a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Dirigente o Responsabile del Servizio.

Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie, per i cadaveri da trasportare in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Dirigente o Responsabile del Servizio, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda U.L.S.S..

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dei necrofori del cimitero, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla predetta autorità e di quelle impartite dall'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal ministero della Sanità.

4. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria.

5. L'esumazione di cadaveri di persone morte per malattia infettiva può compiersi dopo che siano trascorsi almeno due anni dal decesso e che il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

CAPO XIII ESTUMULAZIONI

Art. 56

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 50 anni (escluse quindi i cadaveri tumulati in sepolture private a concessione perpetua).
2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta di familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 50 anni;
 - b) su ordine della Autorità Giudiziaria;
3. Entro il mese di Settembre di ogni anno l'Ufficio preposto cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche sotto forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti.
4. Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco ed eseguite dal personale addetto ai cimiteri.
5. I resti mortali, qualora si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
6. Quando il processo di mineralizzazione non sia completato, i feretri estumulati devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura.

Art. 57

1. Il Dirigente o Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede sentita l'azienda U.L.S.S.

Art. 58

1. E' vietato eseguire sui cadaveri tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio e gli operatori addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 59

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e quelle effettuate per ragioni di interesse pubblico, sono eseguite gratuitamente.
2. Nei casi di estumulazioni ed esumazioni autorizzate dal Dirigente o Responsabile del Servizio, per conto ed interesse di privati, saranno versate nelle casse comunali le tariffe allo scopo stabilite.

CAPO XIV SEPOLTURE PRIVATE

CONCESSIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE

Art. 60

1. Per le sepolture private il Comune concede nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, l'uso delle aree e di manufatti quali, in particolare:
 - a) aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle;
 - b) loculi individuali;
 - c) nicchie-ossario per la raccolta di resti mortali individuali.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (edicole, archi a più posti);
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario;
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 61

1. Le tariffe di concessione di cui all'articolo precedente sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, e potranno essere aggiornate annualmente in base al deprezzamento della moneta, tenuto conto dei costi e dei maggiori oneri posti a carico del Comune.

Art. 62

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private spettano, in solido, ai concessionari o loro aventi causa, per le parti da loro costruite o installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Quando i loculi o le tombe dati in concessione perpetua o a tempo determinato risultino, a giudizio dell'Ufficio, in stato di assoluto e palese abbandono, il Sindaco comunica con notifica, anche a mezzo posta, al concessionario o all'avente diritto sulla sepoltura, il rilievo sullo stato di abbandono in cui versa la stessa, diffidandolo a che venga ripresa, in modo continuativo, la sua decorosa manutenzione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Continuando lo stato esteriore di abbandono per un periodo complessivo di 180 giorni dalla comunicazione, il Comune procederà, senza altro avviso, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 285/90

Art. 63

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.

2. La durata delle stesse ha la seguente validità:

a) anni 60 per le aree per la costruzione di tombe di famiglia;

b) anni 50 per i loculi a colombaia;

c) anni 50 per le nicchie-ossario.

3. Alla loro scadenza, le concessioni possono essere oggetto di richiesta di rinnovo da parte del concessionario originario o da parte del coniuge, di ascendenti in linea retta, di discendenti in linea retta, secondo le tariffe vigenti al momento della richiesta stessa.

E' facoltà insindacabile del Comune accogliere o meno la richiesta di rinnovo sulla base delle proprie esigenze.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 64

1. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia private debbono essere previste nei piani regolatori dei cimiteri di cui all'art. 54 del D.P.R. nr. 285/90, i quali determinano, altresì, la capienza delle tombe da costruirvi.

Art. 65

1. La costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri, è eseguita ad opera dei concessionari.

2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo, su conforme parere dell'U.L.S.S. e della Commissione Edilizia Comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e l'altezza delle lapidi delle tombe a vasca non potrà superare la misura di m. 1.20 dal piano campagna

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le ditte concessionarie devono comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata - l'inizio dei lavori di costruzione.

6. Durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere apposto sul lotto destinato alla costruzione un cartello riportante i dati della dichiarazione di cui al precedente comma.

7. Qualsiasi variante essenziale al progetto autorizzato, deve essere approvata a norma delle vigenti disposizioni di Legge.

8. Per le opere di riparazione, manutenzione straordinaria e per quelle che non alterino o modificano l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, gli interventi sono regolati dalle norme edilizie e urbanistiche.

Art. 66

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo, debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

2. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori .
3. I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati per l'apertura al pubblico e a condizione che sia presente il personale di custodia cimiteriale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
5. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
6. E' vietato occupare spazi attigui, senza la preventiva autorizzazione . I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di danneggiare opere ; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate;
7. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, secondo i percorsi e gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. La sosta interna è consentita per il tempo strettamente necessario.
8. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
9. Nei giorni prefestivi, dopo le ore 12, e festivi, dovrà cessare qualsiasi attività di cantiere e il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
10. In occasione della Commemorazione dei Defunti, per il periodo che va dal 26 ottobre al 2 Novembre, le imprese dovranno sospendere tutte le attività di cantiere e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nonché riordinare il terreno adiacente.

Art. 67

1. I concessionari delle aree cimiteriali hanno l'obbligo di ultimare i lavori di costruzione della tomba di famiglia entro tre anni dal rilascio dell'atto abilitativo in base alla normativa edilizia-urbanistica vigente.
2. Per comprovati motivi e su richiesta dei concessionari, il Dirigente o il Responsabile del Servizio può autorizzare la proroga dei termini previsti dal precedente comma, per il periodo strettamente necessario all'ultimazione dei lavori.
3. Ad opera finita e prima dell'uso il Direttore dei Lavori o, in assenza di questa figura, il concessionario e il costruttore dell'opera, dovranno depositare in Comune una dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, la regolarità e conformità dell'opera al progetto approvato nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia e, ove necessari il deposito, il collaudo delle opere in conglomerato cementizio.

Art. 68

1. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1.10.
2. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti all'altezza prescritta su semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Art. 69

1. Salvo quanto già precisato dal precedente art. 60 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia. Il concessionario ha diritto alla tomba, fino al completamento della capienza del sepolcro:
 - per sé
 - per il proprio coniuge
 - per ascendenti in linea retta e collaterali
 - discendenti in linea retta e collaterali
 - per i fratelli e sorelle consanguinee
2. Potrà ricevere nella tomba, inoltre, persone che siano state con lui conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti, come previsto dal comma 2° dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, su richiesta scritta indirizzata al Sindaco, purché la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.
3. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraelencati;
4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare o impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 70

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Enti, Corporazioni e Fondazioni è riservato alle persone contemplate dai relativi ordinamenti e dall'atto di concessione all'Ente.
2. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 71

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 69, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo, contestualmente, la variazione, per aggiornamento dell'intestatario, della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. In ogni caso, la concessione è trasferita a persona singola.
3. In difetto di designazione, il Comune individuerà il concessionario nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, fratelli. Nel caso di più aventi titolo tra questi, il più anziano di età.
4. Le stesse regole varranno per le generazioni successive.
5. Il Comune è esente dall'obbligo di ricercare e valutare i titoli di trasferimento e di partecipare ai giudizi che derivano dalla mancata impugnativa o esecuzione di essi.
6. Il Comune ha solo l'obbligo di attenersi al contenuto dei titoli e degli atti dell'Autorità Giudiziaria che gli siano stati regolarmente notificati.

Art. 72

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia della concessione a tempo determinato di aree cimiteriali, salvo i casi di decadenza, quando la sepoltura non è stata occupata da cadaveri, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, i cadaveri, i resti mortali o le ceneri siano trasferiti in altra sede. Al concessionario spetterà un rimborso pari al valore della tariffa in vigore al momento della rinuncia decurtato proporzionalmente del valore corrispondente al periodo di concessione fruito. Al concessionario che rinuncia spetterà inoltre un equo indennizzo per opere eventualmente costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio tecnico comunale da effettuarsi in contraddittorio, in rapporto allo stato delle opere.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno, secondo le tariffe in vigore, e una somma pari al valore dell'opera costruita e come sopra calcolata.
3. Estinguendosi per morte tutti gli aventi diritto sopra un'area privata, questa ritornerà in pieno possesso del Comune decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o a 50 anni se a tumulazione, salvo quanto previsto dall'art. 56 comma 5, previa dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 73

1. Cessa l'esercizio della tomba quando siano tutti occupati i posti per i quali fu fatta la concessione.
2. Il Comune, su istanza del concessionario, può autorizzare la continuazione dell'esercizio alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 74

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente o il Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 60 nel caso di perpetuità della concessione revocata, un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di giorni 60, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 75

1. Su richiesta del concessionario al Dirigente o al Responsabile del Servizio e su presentazione di un progetto edilizio, può essere autorizzato il ricavo di nicchie-ossario in tombe di famiglia private, nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e materia edilizia.

Art. 76

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, salvo quanto previsto al precedente art. 69;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei precedenti punti c) e d), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente o il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente, in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopo di che il Comune disporrà a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella sua piena disponibilità.

Art. 77

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'art. 63, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69, o per soppressione del cimitero.

2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati nelle forme previste, rispettivamente nel campo Comune, ossario Comune o nel cinerario Comune.

Art. 78

1. Non potranno essere autorizzate tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia private se non in carenza di disponibilità di loculi.

2. La concessione provvisoria, fatta salva la disponibilità di loculi e previo pagamento del canone previsto in tariffa, è consentita nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto l'uso di un'area disponibile per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
- c) per coloro che hanno presentato domanda ed hanno ottenuta la concessione o l'impegno di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune. La durata del deposito è limitata al tempo previsto per l'attuazione dei lavori necessari o alla domanda di concessione degli interessati. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

3. Nelle tombe di famiglia private, in via eccezionale e su richiesta del concessionario al Dirigente o il Responsabile del Servizio, potrà essere autorizzata la tumulazione definitiva del cadavere di persona estranea.

Art. 79

1. Qualora le tumulazioni provvisorie fossero dettate dalla carenza di disponibilità di loculi nei cimiteri, la scelta dei loculi a colombaia di nuova costruzione sarà concessa seguendo l'ordine cronologico dei decessi.

Art. 80

1. Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 60. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalla tariffa vigente all'epoca della richiesta.

2. Il rinnovo è concesso dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

3. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma affinché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di rinuncia. La sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella, quindi, cadranno nella libera disponibilità del Comune. Il Comune ne prende atto con deliberazione di Giunta Comunale e saranno affissi avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi; in difetto il Comune procederà alla pubblicazione di tale avviso all'Albo Pretorio online del Comune e quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 81

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Le sepolture di famiglia concesse anteriormente al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n°803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa.

Art. 82

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 83

1. La concessione delle tombe, nicchie-ossario o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. Per le sole concessioni riguardanti Tombe Porticali o Tombe di Famiglia, già esistenti alla data del 10.02.1976, fermo restando la proprietà Comunale dell'area cimiteriale, il diritto d'uso delle sepolture private, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità non sia incompatibile con il carattere del sepolcro e secondo il diritto civile.

4. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

L'ufficio responsabile predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO XV

MODALITA' DI CONCESSIONE

DEI LOCULI A COLOMBAIA E NICCHIE-OSSARIO

Art. 84

1. I loculi e le nicchie-ossario possono contenere una solo cadavere o resto mortale e più cassette di resti e di urne cinerarie.

Art. 85

1. La concessione può essere conferita, per un massimo di n. 1 loculo, esclusivamente a decesso avvenuto, a favore del coniuge o di un parente di 1° o 2° grado del defunto.

2. E' possibile, previa disponibilità di loculi, il conferimento di concessioni nel caso di salme precedentemente e provvisoriamente tumulate, per momentanea indisponibilità di loculi, in sepolture concesse a terzi non rientranti nei gradi di parentela di cui al comma precedente.

Art. 86

1. Il diritto di sepoltura in un loculo a colombaia è riconosciuto alla sola persona destinataria del loculo. Non può essere, perciò, ceduto in alcun modo, né a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dagli artt. 78 comma 1 e art. 90 comma 1 e 2.

2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data di stipula del contratto, cessa comunque quando ne sia stato asportato il feretro.

Art. 87

1. Allo scadere del periodo della concessione, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 63, il Comune rientrerà in possesso del loculo o della nicchia-ossario per successiva assegnazione ad altro richiedente. I resti mortali saranno posti nell'ossario comune salvo che i parenti non facciano richiesta di raccogliarli per deporli in sepolture private o in nicchia-ossario.

2. Il concessionario di uno o più loculi o di nicchie-ossario, o comunque gli eredi dello stesso aventi diritto, possono rinunciare alla concessione prima della sua scadenza.

Il Comune ha facoltà di accogliere la rinuncia.

In questo caso, al concessionario, previo ripristino delle condizioni di concedibilità del loculo e/o della nicchia-ossario, spetterà un rimborso pari al valore della tariffa in vigore al momento della rinuncia decurtato proporzionalmente del valore corrispondente al periodo di concessione fruito.

Nel caso di concessioni di loculi e/o nicchie-ossario in uso perpetuo, ai fini di detto rimborso il periodo di concessione da considerare per il calcolo di cui sopra è convenzionalmente stabilito in anni 99.

Art. 88

1. In via transitoria, i concessionari di loculi a colombaia viventi sono autorizzati a cedere, definitivamente, il proprio diritto di sepolcro a favore di un parente di 1° o 2° grado o del coniuge.

2. In via transitoria, i concessionari di loculi a colombaia viventi sono autorizzati ad accogliere, provvisoriamente, nel proprio loculo i soggetti di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 89

1. Le tariffe di concessione dei loculi a colombaia e delle nicchie ossario, nonché quelle di loro apertura, sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale ed aggiornate periodicamente, tenuto conto dei costi e degli oneri a carico del Comune.

Art. 90

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi a colombaia e delle nicchie-ossario, potranno essere eseguiti e posti in opera in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato A del presente Regolamento.

2. Il Sindaco può autorizzare la posa in opera di iscrizioni diverse da quelle previste nel citato allegato A, su richiesta del concessionario o degli aventi diritto.

CAPO XVI

ODINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 91

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del Comune stesso;
- i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
- i resti mortali delle persone sopra indicate.

Art. 92

1. Il Sindaco, per giustificati motivi e su richiesta dei familiari, può autorizzare la sepoltura e concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti, compatibilmente con le disponibilità dei cimiteri.

Art. 93

1. I cimiteri del Comune sono sette:

- 1) Capoluogo
- 2) Portovecchio
- 3) Summaga
- 4) Pradipozzo
- 5) Lison
- 6) Lugugnana
- 7) Giussago

Art. 94

1. Ogni cimitero sarà dotato di un piano regolatore per l'individuazione e la destinazione delle diverse aree in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 285/90.

Art. 95

1. Il servizio dei cimiteri è assicurato da:

- a) Ufficio di Polizia Mortuaria;
- b) custodi;
- c) necrofori-affossatori.

Art. 96

1. Fermo restando le competenze dell'Ufficiale dello Stato Civile, di cui al D.P.R. 396/2000, il Comune istituisce l'Ufficio di Polizia Mortuaria cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) istruisce l'autorizzazione del Dirigente o il Responsabile del Servizio per l'accesso alle aree cimiteriali dei feretri;
- b) istruisce l'autorizzazione per il trasferimento dei cadaveri in altro comune;
- c) istruisce il provvedimento per l'entrata nei cimiteri dei cadaveri e dei resti mortali provenienti da altro comune;
- d) provvede alla tenuta dei registri dei deceduti, delle tombe di famiglia, dei loculi, delle nicchie-ossario, dei permessi di seppellimento e delle provvisorietà;
- e) espleta le pratiche per la concessione di tombe di famiglia, di loculi e di nicchie-ossario;

- f) provvede a dare esecuzione alle ordinanze del Sindaco relative alla rotazione dei campi di seppellimento e alle esumazioni ordinarie; su delega del Sindaco rilascia le autorizzazioni per le esumazioni e le esumazioni ordinarie;
- g) provvede a ogni adempimento previsto dal presente regolamento e dalla normativa in materia di polizia mortuaria.
- h) procede per l'autorizzazione delle cremazioni;
2. Fino a quando non verrà istituito l'Ufficio di Polizia Mortuaria le funzioni di cui al 1° comma vengono assicurate dagli attuali uffici secondo le vigenti attribuzioni.

Art. 97

1. Il custode:

- a) ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro di cui all'art. 52 del citato D.P.R.;
- c) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. citato;
- d) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
- e) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, svolge e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione ed estumulazione;
- f) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati;
- g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- h) vigila perché non si verificano guasti, furti, disordini e non siano commessi atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- i) sovrintende alla manutenzione e all'ordine del cimitero;
- l) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- m) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo.

Art. 98

1. Il necroforo-affossatore:

- a) provvede alle tumulazioni, alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie dei cadaveri;
- b) scava le fosse per le inumazioni, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di inumazione o tumulazione, cala nelle fosse e depone nelle celle murali i feretri, riempie le fosse e le esamina frequentemente per riparare i cedimenti e otturare le crepolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta i cadaveri di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta la propria opera nelle autopsie e nelle disinfezioni e compie altri simili servizi.
- c) coadiuva il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
- d) provvede alla pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne;

Art. 99

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione agli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
6. L'osservanza delle norme comportamentali di cui ai precedenti punti da 1 a 5, è estesa anche al personale impegnato nei servizi cimiteriali eventualmente affidati in concessione a terzi.

Art. 100

1. Il personale usa i locali osservando particolare diligenza affinché non si verifichino danni di alcun genere e mantenendoli puliti.

Art. 101

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere, per essere poi, periodicamente, consegnato all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune. Potranno essere, temporaneamente, depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito, però, non potrà in nessun caso eccedere la durata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco.

Art. 102

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in altre sepolture.
2. Esse si fanno seguendo un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tal uso destinati.

CAPO XVII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 103

1. I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo le disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso dei Cimiteri.

Art. 104

1. Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
2. Nelle giornate di intensa nebbia, pioggia o neve, l'Ufficio di Polizia Mortuaria può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, una volta esauriti i servizi di seppellimento.

Art. 105

1. All'interno delle aree cimiteriali, non è ammessa la circolazione di veicoli privati ad esclusione dei carri funebri.
2. Il Dirigente o il Responsabile del Servizio può autorizzare l'uso di biciclette per l'accesso ai cimiteri, alle persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata su presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante l'infermità.
3. Il Dirigente o il Responsabile del Servizio può, altresì, autorizzare l'ingresso nei cimiteri dei mezzi di proprietà delle ditte che vi effettuano lavori per lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli stessi.

Art. 106

1. E' proibito l'ingresso nei cimiteri ai minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte.
2. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio

Art. 107

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine.
2. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 108

1. E' vietata in tutta l'estensione del cimitero ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi.

Art. 109

1. E' fatto dovere alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. In caso di danneggiamento o degrado delle opere suddette, il custode ne farà avviso ai famigliari per il loro ripristino. In caso di mancato intervento, le opere saranno rimosse.

Art. 110

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie o temporanee, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo e di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 111

1. E' vietata l'asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dai cimiteri, compresi i fiori gli arbusti e le corone.

Art. 112

1. E' proibito recare qualsiasi danno o fregio ai muri dei cimiteri, alle cappelle, alle lapidi ed eseguire qualsiasi iscrizione o eseguire lavori che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Autorità comunale.

Art. 113

1. L'Amministrazione comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti o delle sottrazioni che si verificassero alle sepolture o alle tombe.

2. I danni che fossero, anche involontariamente, cagionati nei cimiteri dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere risarciti da coloro che li hanno prodotti o da chi risulti civilmente responsabile.

Art. 114

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 115

1. Chiunque tenesse un contegno non conveniente all'interno dei cimiteri, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato dal personale del cimitero.

Art. 116

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03/03/1934 n. 383, con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 117


1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

2. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Allegato A - Schema sulle competenze al rilascio delle varie autorizzazioni

Atto	Competenza	Norma di riferimento
Permesso di seppellimento/Autorizzazione alla sepoltura per inumazione o tumulazione	Ufficiale di Stato Civile che forma l'atto	Art. 74 D.P.R. 396/2000
Autorizzazione alla cremazione	Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso	Art. 3 comma 1 lett. a) L. 130/2001 e art. 46 comma 1 L.R. 18/2010
Cremazione resti mortali	Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui i resti mortali sono esumati o estumulati	Art. 46 commi 1 e 2 L.R. 18/2010
Cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni	Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui le salme sono inumate o tumulate	Art. 3 comma 1 lett. g) L. 130/2001
Trasporto (cadavere o resti mortali) all'interno del Comune	Ufficiale dello Stato Civile nel rilascio dell'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione	Art. 23 comma 2 L.R. 18/2010
Trasporto (cadavere o resti mortali) che avviene all'interno della Regione Veneto	Impresa funebre che comunica il trasporto al Comune di destinazione	Art. 23 comma 3 L.R. 18/2010
Trasporto (cadavere o resti mortali) che avviene fuori dalla Regione Veneto	Ufficiale dello Stato Civile	
Trasporto internazionale da o verso un paese che aderisce alla Convenzione di Berlino – Passaporto mortuario	Dirigente o Responsabile del Servizio	Art. 27 DPR 285/1990 (prima era il Prefetto ora il Dirigente o il Responsabile del Servizio del Comune)
Trasporto internazionale verso un paese che non aderisce alla Convenzione di Berlino – Autorizzazione	Dirigente o Responsabile del Servizio	Art. 29 DPR 285/1990 (prima era il Prefetto ora il Dirigente o il Responsabile del Servizio del Comune)
Introduzione del cadavere da uno dei paesi che non aderisce alla Convenzione di Berlino	Tramite autorità consolare italiana e Ministero degli Esteri	
Feti fino a 28 settimane di gestazione che non siano dichiarati nati-morti all'Ufficiale di Stato Civile – autorizzazione al seppellimento e trasporto	U.L.S.S. competente	Art. 6 D.P.R. 285/90
Esumazioni ordinarie (10 anni dopo l'inumazione)	Regolate dal Sindaco (cioè Dirigente o Responsabile del Servizio)	Art. 82 comma 4 D.P.R. 285/90
Esumazioni straordinarie	Autorizzazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio	Art. 83 comma 1 D.P.R. 285/90 (prima era il Sindaco ora il Dirigente o del Responsabile del Servizio)
Estumulazioni ordinarie (scadere del periodo della concessione a tempo determinato)	Regolate dal Sindaco (cioè Dirigente o Responsabile del Servizio)	Art. 86 comma 1 D.P.R. 285/90
Estumulazioni straordinarie	Autorizzazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio	Art. 88 comma 1 D.P.R. 285/90 (prima era il Sindaco ora il Dirigente o del Responsabile del Servizio)
Imbalsamazione	Autorizzazione del Dirigente o Responsabile del Servizio	Art. 46 D.P.R. 285/90

Allegato B LAPIDE PER LOCULI



1. **AREA PORTAFOTO** (posizione in alto, centrale o a dx): il portafoto da collocare all'interno può avere una misura massima di cm. 15X15
2. **AREA DI SCRITTURA** (posizione in alto, centrale o a sx): scritte previste: Nome, Cognome, data di nascita e di morte.
3. **AREA PER VASO DI FIORI** (Posizione in basso a sx): Il vaso, se collocato, potrà avere una sporgenza massima di cm. 15 in sostituzione o abbinato al vaso sono ammesse: immagini, decori, o scritte in ricordo (purchè consone ai luoghi)
4. **AREA LAMPADA VOTIVA** (Posizione in basso a dx): la lampada votiva, se collocata, deve essere posta in basso a dx della lapide.

ELEMENTI NON MODIFICABILI

La lapide non può essere bordata con profili o simili, e deve mantenere il grado di finitura iniziale. Il materiale lapideo deve essere quello iniziale fornito dal Comune.